



COMUNE di CANICATTI'
 Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N. 76

Seduta del 28-12-2020

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

" REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019 ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, (TUSP) COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE". (PUNTO PRELEVATO)

L'anno **duemilaVENTI** addì **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** nel Comune di Canicatti, presso i locali del Teatro Sociale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. (Seduta di 2^ Convocazione)

Il Presidente del Consiglio Avv. Alberto Tedesco assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.GIOVANNI PANEPINTO

Alle ore chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Parla Rita	X	
Marchese Ragona Liliana		X	Tedesco Alberto	X	
Palermo Umberto	X		Carusotto Salvatore	X	
Licata Domenico		X	Aprile Diego	X	
Salvaggio Luigi		X	Lo Giudice Giuseppe	X	
Muratore Calogero	X		Pendolino Evelyn		X
Falcone Fabio	X		Giardina Ignazio	X	
Trupia Ivan		X	Alaimo Brigida		X
Rubino Giovanni	X		Li Calzi Silvia	X	
Alaimo Giuseppe		X	Lauricella Angela Assunta		X
Cipollina Francesca		X	Messina Fabiola	X	
Lo Giudice Maria		X	Maira Antonio	X	

PRESENTI N.ro

14

ASSENTI N.ro

10

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. A. Tedesco, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta, pertanto, invita i Consiglieri Comunali alla discussione del punto iscritto al N. 1 o.d.g. aggiuntivo (Punto Prelevato) Proposta di Deliberazione Consiliare ad oggetto: **"Revisione ordinaria periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2019 art. 20, D.Lgs. 19 Agosto 2016 N. 175, (TUSP) come modificato dal D. Lgs. 16 Giugno 2017, N. 100 – Ricognizione partecipate possedute"**, pervenuta giusta nota prot. N. 49883 del 23/12/2020" proponente Vice Sindaco Assessore Giangaspere Di Fazio.

Intervento del Vice Sindaco del Comune di Canicatti Geom. G. Di Fazio:

Precisa che come ogni anno il Consiglio Comunale è chiamato a votare la revisione ordinaria delle partecipate possedute al 31/12/2019. Dichiara, in qualità di Assessore alle società partecipate, di avere trovato, a parte la Farmacia Comunale che produce molti utili, una situazione generale davvero devastante. Rimane a completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Intervento del Consigliere Comunale G. Lo Giudice:

In qualità di Presidente, comunica che la I Commissione Consiliare Permanente, ha espresso parere contrario alla proposta di deliberazione in esame.

Intervento del Consigliere Comunale G. Rubino:

Ritiene che questi argomenti data la loro complessità necessitano di essere approfonditi ulteriormente e soprattutto di essere discussi in tempo utile, pertanto, lamenta il ritardo, con il quale gli atti vengono sottoposti al Consiglio Comunale per l'eventuale approvazione.

Intervento del Sindaco del Comune di Canicatti Avv. E. Di Ventura:

Precisa che questa proposta all'ordine del giorno riguarda la ricognizione delle partecipate possedute dal Comune di Canicatti, pertanto, passa in rassegna tutte le società partecipate ma prima di proseguire con la trattazione procede alla distinzione tra le quelle nelle quali il Comune è per legge obbligato a farne parte da quelle in cui il Comune ha partecipato volontariamente.

Intervento del Presidente del Consiglio Comunale Avv. A. Tedesco:

Propone di emendare la proposta di deliberazione sostituendo nel 2^o capoverso, sia nel punto 2 che nel punto 3 la frase <<è volontà di questa Amministrazione >> con la frase << è intendimento dell'organo esecutivo recedere dalla qualità di socio.>>, ed invita il Segretario Generale Dott. G. Panepinto a dare contezza dell'emendamento proposto nel verbale della presente seduta.

Il Presidente del Consiglio Comunale, considerato che nessun Consigliere Comunale ha chiesto la parola, mette in votazione, **il proprio emendamento**, che non necessita di parere, alla Proposta di Deliberazione Consiliare ad oggetto: **"Revisione ordinaria periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2019 art. 20, D.Lgs. 19 Agosto 2016 N. 175, (TUSP) come modificato dal D. Lgs. 16 Giugno 2017, N. 100 – Ricognizione partecipate possedute"**, ed invita il Segretario Generale Dott. G. Panepinto a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti N. 13 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto – U. Palermo – C. Muratore – F. Falcone – G. Rubino – R. Parla – A. Tedesco – S. Carusotto – D. Aprile – G. Lo Giudice – S. Li Calzi - F. Messina – A. Maira.

Assenti N. 11 Consiglieri Comunali

Hanno votato:

A favore N. 13 Consiglieri Comunali (unanimità dei Consiglieri presenti)

Per quanto sopra,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di Approvare l'emendamento alla Proposta di Deliberazione Consiliare ad oggetto: **"Revisione ordinaria periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2019 art. 20, D.Lgs. 19 Agosto 2016**

N. 175, (TUSP) come modificato dal D. Lgs. 16 Giugno 2017, N. 100 – Ricognizione partecipate possedute", formalizzato dal Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, a questo punto, mette in votazione, la Proposta di Deliberazione Consiliare ad oggetto: **"Revisione ordinaria periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2019 art. 20, D.Lgs. 19 Agosto 2016 N. 175, (TUSP) come modificato dal D. Lgs. 16 Giugno 2017, N. 100 – Ricognizione partecipate possedute", così come emendata, con l'emendamento**, votato in corso di seduta, ed invita il Segretario Generale Dott. G. Panepinto a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti N. 13 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto – U. Palermo – C. Muratore – F. Falcone – G. Rubino - R. Parla – A. Tedesco – S. Carusotto – D. Aprile – G. Lo Giudice – S. Li Calzi - F. Messina – A. Maira.

Assenti N. 11 Consiglieri Comunali

Hanno votato:

A favore N. 11 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto – U. Palermo – C. Muratore - R. Parla – A. Tedesco – S. Carusotto – D. Aprile – G. Lo Giudice – S. Li Calzi - F. Messina – A. Maira.

Astenuti N. 2 Consiglieri Comunali: F. Falcone – G. Rubino.

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di Approvare la Proposta di Deliberazione Consiliare ad oggetto: **"Revisione ordinaria periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2019 art. 20, D.Lgs. 19 Agosto 2016 N. 175, (TUSP) come modificato dal D. Lgs. 16 Giugno 2017, N. 100 – Ricognizione partecipate possedute", così come emendata, con l'emendamento**, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F. Di Benedetto

IL PRESIDENTE
Avv. A. Tedesco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giovanni Panepinto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto _____

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr. Giovanni Panepinto

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario



CITTÀ DI CANICATTÌ
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Revisione ordinaria periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2019 art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (TUSP) come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipate possedute.

DIREZIONE II SERVIZI FINANZIARI
Il Responsabile P.O. N. 4
Dott. Pietro Saia

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 23-12-2020 concernente la presa atto della revisione ordinaria delle partecipate al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (TUSP) e s.m.i.;

ATTESO che il Comune di Canicattì, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, c. 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio comunale, tramite il conferimento di beni immobili alle società, per realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune di Canicattì doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

RILEVATO altresì, che il Comune di Canicattì con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29-9-2017, ha deliberato in merito;

CONSIDERATO che, in base all'art. 20, comma 1 del T.U.S.P, le amministrazioni pubbliche, fatta salva la revisione straordinaria, effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Canicattì e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15 TUSP;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata sub "A" alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la nota dell'ANCI del 19 ottobre 2018, avente ad oggetto: "*Chiarimenti in merito*"

all'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.", dalla quale risulta che il piano di razionalizzazione annuale, da adottare entro il 31/12/2018, potrebbe contenere ipotesi di revisione delle dismissioni già deliberate e che potrebbero presentarsi eventuali sopravvenienze, anche non dipendenti dalla volontà dell'ente pubblico socio, quali una modifica in positivo dei parametri economici di cui all'art. 20 del TUSP, l'attesa di pronunce di tribunali amministrativi o civili, nonché una sostanziale rivisitazione delle decisioni sulla società in sede di revisione ordinaria, che giustificerebbero il mancato conseguimento, parziale o totale degli obiettivi programmati;

DATO ATTO che, nella delibera consiliare n. 66 del 29-09-2017, è stato previsto che:

- il Consorzio TRE SORGENTI sussiste il disposto del punto "c" del comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P, "partecipazione in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali", demandando alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato;

RILEVATO che questa Amministrazione, facendo seguito alla disposto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29-09-2017, ha qualificato come non più strategica la presenza nel capitale del Consorzio Tre Sorgenti, già affidatario di servizi pubblici, oggi non più strettamente necessarie per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali, per come previsto dall'art. 4 comma 1 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175). Pertanto dovendo questo Ente agire a tutela delle proprie finanze e mancando le ragioni sostanziali e gli interessi della popolazione residente in questo Comune ad essere socio del Consorzio, che ha svolto dal 1936 funzioni strategiche, oggi venute meno, alla luce della vigente normativa non si può non recedere. E' volontà quindi, di questa Amministrazione, anche al fine del contenimento della spesa relativa alla gestione delle società partecipate, recedere dal Consorzio Tre Sorgenti mediante avvio dell'iter procedurale per l'uscita dalla qualità di socio. Per cui, su disposizione dell'Amministrazione, giusta Direttiva del Sindaco, prot. n. 11904 del 10-03-2020, è stata predisposta, dagli uffici, la proposta per recedere dalla qualità di socio, che alla data odierna è al vaglio del Consiglio Comunale.

RILEVATO altresì, che questo Ente è tenuto ad agire a tutela delle proprie finanze e mancando le ragioni sostanziali e gli interessi della popolazione residente di questo Comune ad essere socio dell'Agenzia PRO.PI.TER S.C.M. SPA, che ha svolto nel tempo, funzioni strategiche e di interesse per la collettività, oggi venute meno, alla luce della messa in liquidazione e dello stato di fermo della stessa, non si può non recedere dalla partecipata Agenzia PRO.PI.TER S.C.M. SPA. Pertanto su disposizione del Sindaco prot. n. 21652 del 10-06-2020, è stata predisposta la proposta per il Consiglio Comunale per recedere dalla qualità di socio, sussistendone giustificati motivi di legge. Alla data odierna la proposta è al vaglio del Consiglio Comunale.

RILEVATO INOLTRE, che questo Ente **non riveste quote maggioritarie** di partecipazione nelle società partecipate, ad accezione della partecipazione nella società "Farmacia Comunale" ove detiene una quota societaria del 60%. La Farmacia Comunale ha sempre realizzato utili e generato conseguentemente entrate patrimoniali all'Ente.

DATO ATTO che, rispetto alla revisione straordinaria delle partecipate, effettuata con delibera di C.C. n. 66 del 29 settembre 2017, il Comune di Canicattì è titolare, alla data del 31/12/2018 delle società partecipate di cui all'allegato sub "A" parte integrante del presente atto;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo Consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019 dirette / indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19-8-2016 n. 175, modificato dal Decreto Legislativo del 16-6-2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica di cui al sub **allegato "A"** al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- II. di dare atto che per il Consorzio TRE SORGENTI, continua a persistere il disposto al punto "c" del comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P., "partecipazione in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali". Conseguentemente facendo seguito alla Direttiva del Sindaco, prot. n. 11904 del 10-03-2020, è volontà di questa Amministrazione recedere dalla qualità di socio. Proposta che è al vaglio del Consiglio Comunale.
- III. di dare atto che la partecipazione societaria all'Agenzia PRO.PI.TER S.C.M. SPA, non ha più funzioni strategiche e di interesse per la collettività, alla luce della messa in liquidazione e dello stato di fermo della stessa. Conseguentemente facendo seguito alla disposizione del Sindaco prot. n. 21652 del 10-06-2020, è volontà di questa Amministrazione recedere dalla qualità di socio. Proposta che è al vaglio del Consiglio Comunale.
- IV. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

Di **COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al MEF Dipartimento del Tesoro - tramite apposito portale e alla Corte dei Conti sez. Regione Siciliana - Controllo,

- I. ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
- II. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

III. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

Il Proponente
ASSESSORE alle Partecipazioni
Geom. Giangaspare Di Fazio



DIREZIONE II SERVIZI FINANZIARI
Il Responsabile P.O. N. 4
Dott. Pietro Saia

Visti i pareri ex art. 49 D. L.vo n° 267/2000, recepiti dalla L.R. n° 30 del 2000 favorevolmente espressi, ognuno per la propria parte di competenza, in ordine :

a) Alla Regolarità Tecnica:

li, 23.12.2020

Dott. Pietro Saia



b) Alla Regolarità Contabile:

li, 23-12-2020

Dottoressa Carmela Meli



CITTA' DI CANICATTI'
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

DIREZIONE II^A SERVIZI FINANZIARI
Posizione Organizzativa n. 4



*Gestione Patrimonio
Beni Confiscati e Società Partecipate
Piano di Riequilibrio*

ALLEGATO "A"

Revisione ordinaria periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2019

*(art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (TUSP)
come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100
Ricognizione partecipate possedute)*

- 1. Società Dedalo Ambiente Spa in liquidazione**, ha come finalità la gestione dei rifiuti mediante le forme organizzative, anche obbligatorie previste dalla normativa vigente. Ha sede legale a Ravanusa nella Zona industriale ed il comune di Canicattì detiene una partecipazione del 22,28%. La società è stata commissariata dalla Regione per la sua messa in liquidazione. L'ultimo bilancio trasmesso è quello chiuso al 31-12-2017 e presenta una perdita di € -2.939.141,00 ed un patrimonio negativo € -2.796.999,00. Attualmente è in atto un contenzioso con la stessa società e sono state avviate dall'ufficio Avvocatura Comunale delle trattative, ancora in corso, per addivenire ad una bonaria composizione del contenzioso in atto. Qualora non si dovesse addivenire ad una transazione, sarà oggetto di contestazione da parte del responsabile del settore, P.O. n. 7, Direzione IV, sussistendone validi motivi.
- 2. Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti**, consorzio di diritto pubblico costituito da sette comuni della Provincia di Agrigento: Canicattì, Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Palma di Montechiaro, Grotte e Racalmuto. Il Consorzio ha sede legale a Canicattì in Largo Verri, 1 ed il Comune di Canicattì ha una partecipazione pari al 22,00%. Con nota n. 645 del 10-12-2020 è stato comunicato che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 del 7-12-2020 è stato approvato lo schema del bilancio 2017 – Bilancio Pluriennale triennio 2017/2018/2019 che è in attesa del parere dei revisori dei conti e che verrà trasmesso successivamente. Con nota del 18-03-2020 prot. 117 è stato trasmesso il rendiconto di gestione dell'esercizio Finanziario 2016 con il parere dei Revisori dei Conti che presenta un avanzo di Amministrazione di € 10.761.720,77 ed un Risultato Economico dell'Esercizio di € 252.369,43. Attualmente è in atto un contenzioso con la stessa società curato dall'Avvocatura Comunale. Questa Amministrazione inoltre, esercitando la propria discrezionalità, ha qualificato come non più strategica la presenza nel capitale del Consorzio Tre Sorgenti, già affidatario di servizi pubblici, oggi non più strettamente necessarie per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali, per come previsto dall'art. 4 comma 1 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175). Dovendo questo Ente agire a tutela delle proprie finanze e mancando le ragioni sostanziali e gli interessi della popolazione residente in questo

Comune ad essere socio del Consorzio, che ha si svolto dal 1936 l'attività di gestione delle società partecipate, recedere dal Consorzio in base all'iter procedurale per l'uscita dalla qualità di socio. Per cui, su proposta dell'Amministrazione, giusta Direttiva del Sindaco, prot. n. 11904 del 10-04-2020, è predisposta la proposta per recedere dalla qualità di socio, che alla data odierna è all'attenzione del Consiglio Comunale.

- 3. Agenzia Propiter SpA**, è una società di gestione dei finanziamenti con finalità di promozione, coordinamento e monitoraggio delle attività dirette allo sviluppo dell'area dei comuni che hanno sottoscritto il patto territoriale Sicilia Centro Meridionale. Il Comune ha aderito con deliberazione Commissariale n. 35 del 28/04/2000 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 03.01.2000. Ha sede legale a Castrolibero in C.da Urna "Pal. Incubatore di Imprese". Il Comune di Canicatti detiene una partecipazione societaria pari al 18,81% pari ad €. 23.327,00 come da visura camerale. L'ultimo bilancio ricevuto dalla società è quello relativo al 2018 che presenta un risultato prima delle imposte pari ad €. 227.000,00 e un patrimonio netto di € 127.751,00. Con nota prot. n. 49483 del 22-11-2019 è stato comunicato che il bilancio 2019 non è ancora stato approvato e che l'importo a carico al 31-12-2019 per la quota a carico di questo Comune è pari ad €. 5.000,00. Con deliberazione del Sindaco prot. n. 21652 del 10-06-2020, è stata predisposta la proposta per recedere dal Consorzio. Il Consiglio Comunale per recedere dalla qualità di socio, sussistendone giustificati motivi di legge. Alla data odierna la proposta è al vaglio del Consiglio Comunale.
- 4. Il Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo**, si occupa della gestione dei beni confiscati ed opera tramite affidamento in concessione a titolo gratuito a cooperative sociali. Il comune ha aderito al Consorzio con deliberazione Commissariale n. 23 del 03.05.2005. La sede legale è a Favara in Piazza Don Giustino. Il Comune detiene una partecipazione del 13,07%. Il patrimonio netto della società al 31.12.2018 rileva un valore patrimoniale negativo pari ad € -195.776,65 ed un risultato economico positivo pari ad € 41.706,18 giusto verbale dell'Assemblea Consortile n. 1/2018. Il Comune di Canicatti partecipa alle spese di funzionamento, con una contribuzione annuale di € 5.000,00. risulta regolarmente impegnata la quota per il 2019.
- 5. La Farmacia Comunale srl**, ha come scopo sociale l'esercizio commerciale delle farmacie, offre i suoi prodotti, servizi e la sua spiccata professionalità all'ambiente quartiere di recente sviluppo, secondo criteri di economicità, efficienza e qualità. La società è stata costituita in data 28.12.2003 e il Comune detiene una partecipazione sociale del 60,00% e un altro socio una partecipazione sociale del 40%. La sede è in Canicatti in Viale C. Alberto n. 26. L'ultimo bilancio approvato dalla società è quello relativo al 2019 che presenta un utile di esercizio di € 215.055,00 ed un patrimonio netto di € 568.082,00. La farmacia comunale ha sempre realizzato utili e generato conseguentemente entrate patrimoniali all'Ente.
- 6. Consorzio di Ambito Agrigentino, Servizio Idrico Integrato**, In data 19.06.2018 il Consorzio di Ambito Agrigentino-servizio idrico integrato- con deliberazione n. 1, il Commissario Straordinario Liquidatore ha approvato il bilancio finale di liquidazione e piano di riparto.

In data 19.04.2016 è stata costituita l'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) AG9 ambito territoriale ottimale Agrigentino cui il Comune di Canicattì detiene una partecipazione del 7,80% determinata in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT. L'ultimo bilancio approvato dalla società è quello relativo al 2019 che presenta un utile di esercizio di € 296.227,59 ed un patrimonio netto di € 488.614,20.

- 7. Azienda S.R.R.A.T.O. n. 4 Agrigento provincia est**, trattasi della nuova società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti. Ha sede legale ad Agrigento in Piazza Aldo Moro. Il Comune di Canicattì detiene una partecipazione del 10,103%. L'ultimo bilancio approvato dalla società è quello relativo al 2019 che presenta un risultato d'esercizio a bilancio (€ 0,00) ed un patrimonio netto di € 10.001,00.

L'obiettivo di questo Comune di Canicattì è quello di monitorare ogni singola società partecipata tramite un'attenta analisi economica/finanziaria. Porre in essere ogni attività volta al buon funzionamento della stessa, all'eliminazione di eventuali debiti e chiusura dei bilanci a pareggio. Ove ciò non fosse possibile, mettere in atto le procedure di liquidazione e o scioglimento della partecipata e/o cessione della quota e fuoriuscita dalla compagine societaria.

Canicattì 22 dicembre 2020

DIREZIONE II SERVIZI FINANZIARI
Il Responsabile P.O. n. 4
Dott. Pietro Saia

